

DELIBERA N. 488 del 10 dicembre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Comune di Colturano (MI) (C.F. 84503720157)

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Anac n. 672/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 82280 del 3 giugno 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei Contratti pubblici” e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 23844 del 14 febbraio 2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante Comune di Colturano (MI) e confermare il livello di qualificazione conseguito (L3).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 40293 del 14 marzo successivo, il Comune di Colturano (MI) inoltrava la documentazione richiesta, che tuttavia non era ritenuta sufficiente ai fini delle verifiche di cui trattasi, di conseguenza, con nota dell'Autorità prot. n. 63312 del 24 aprile 2025 era richiesta un'integrazione.

Con note prot. ANAC n. 70617 e 70862 del 12 maggio 2025 la Stazione Appaltante trasmetteva l'integrazione.

Dall'analisi della documentazione trasmessa a comprova del possesso delle competenze e dei requisiti dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione erano riscontrate diverse criticità. Innanzitutto, con riferimento a OMISSIS erano state prodotte solo autocertificazioni sul possesso della laurea e sull'iscrizione all'albo, ma non i relativi certificati, mentre con riferimento a OMISSIS era stata prodotta solo l'autodichiarazione sul possesso della laurea, ma non il certificato.

Inoltre, rilevava come il comune avesse omesso di comunicare tempestivamente che un componente dichiarato della SOS (OMISSIS) era cessato e sostituito da altra risorsa (OMISSIS), di conseguenza, la frazione di punteggio acquisita grazie al soggetto sostituito già da tempo avrebbe dovuto essere decurtata dal punteggio complessivo conseguito. Invero, dall'analisi della documentazione emergeva come le due figure in questione non avessero né la stessa competenza né lo stesso livello di formazione.

Più nello specifico, prendendo come riferimento lo schema compilato dalla Stazione Appaltante e quanto riferito in merito alla sostituzione di OMISSIS, emergeva che, con riferimento alla SOS in carica alla data della domanda 5.7.2023:

1. quanto a OMISSIS, anche a voler considerare valide la laurea e l'iscrizione all'albo (unicamente autocertificati) non risultava in ogni caso trasmesso alcun certificato di Master di II livello o dottorato di ricerca, diversamente da quanto dichiarato;
2. con riferimento alla formazione base, in sede di domanda erano stati dichiarati 8 componenti della SOS con tale formazione mentre nello schema ne erano indicati solo 5. Di questi 5 solo OMISSIS risultava aver conseguito le 20 ore di formazione necessarie. Quanto agli altri nominativi indicati il monte ore non è stato raggiunto,

visto che i corsi frequentati non sono idonei, riguardando materie non attinenti al settore dei contratti pubblici, oppure hanno avuto durata inferiore alle quattro ore prescritte per ciascun modulo;

3. con riferimento alla formazione specialistica, era stato indicato un solo nominativo in luogo dei due dichiarati in sede di domanda;
4. con riferimento alla formazione avanzata, non era stato indicato alcun nominativo, mentre in sede di domanda era indicato un componente con questo tipo di formazione.

Nel momento in cui si considerava la **SOS attuale**, quindi con la sostituzione di OMISSIS con OMISSIS, la situazione sembrava addirittura aggravarsi in quanto OMISSIS non risultava possedere né il master di II livello o dottorato di ricerca, né l'iscrizione all'albo, né la competenza in Project Management, né la formazione base, né quella specialistica.

Come chiarito dal comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, a loro volta riportate nello schema trasmesso al comune per la compilazione, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruitti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione (5.7.2023), mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, fruitti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione (5.7.2023).

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (L3), con nota prot. Anac n. 82280 del 3 giugno 2025 si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 del codice.

Con nota prot. Anac n. 96500 dell'1 luglio 2025 il Comune di Colturano (MI) ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, deducendo che:

1. con riferimento all'ex dipendente OMISSIS e ad OMISSIS non è riuscito a recuperare i certificati di studio autocertificati;
2. sulla mancata comunicazione della cessazione di un dipendente (OMISSIS) e sua sostituzione con altro soggetto (OMISSIS), che non risultavano disponibili informazioni su come procedere alla comunicazione della modifica occorsa, circostanza che ha indotto il comune a ritenere non necessario effettuare un aggiornamento;
3. sull'insufficienza della formazione di base e specialistica dei componenti della SOS rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione, che in fase di invio di domanda di qualificazione non c'erano informazioni ufficiali, conseguentemente, il comune ha tenuto in considerazione numerosissimi corsi svolti su piattaforme diverse ed in modalità asincrona, sebbene non in tutti i casi i corsi fossero di minimo quattro ore e spesso non sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione. sulla questione in Comune di Colturano (MI) ha dedotto di aver appreso dell'esistenza delle FAQ in materia di qualificazione solo successivamente alla presentazione della domanda, alla luce del fatto che le FAQ suddette non sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e non hanno dunque valore legale. A ciò si aggiunga – ha

sostenuto il comune – che solo con decreto n. 22 del 14 febbraio 2024 (successivo alla data della domanda di qualificazione 5 luglio 2023 e recentemente modificato con decreto n. 5/2025) la SNA ha definito i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che svolgono attività di formazione in materia di contratti pubblici.

Quanto sopra al fine di sottolineare la buona fede del comune, che ha sostenuto di aver reso la dichiarazione sul possesso di requisiti di qualificazione in un clima di incertezza normativa e di urgenza, in assenza di prassi certe e consolidate.

La Stazione appaltante ha aggiunto che, una volta resasi conto del contenuto della FAQ in materia di qualificazione, alla luce del punteggio risicato ottenuto (20,57 a fronte di un punteggio minimo di 20 punti) ha prudenzialmente provveduto a non bandire gare per l'affidamento di lavori che presupponessero il possesso della qualificazione. Di conseguenza, la stazione Appaltante non ha beneficiato della qualificazione ottenuta.

Infine, il Comune di Colturano (MI) ha dedotto di contare su una popolazione molto ridotta (2.054 abitanti al 31 dicembre 2024) e di non avere intenzione di chiedere la revisione della qualificazione scaduta il 30 giugno 2025.

Successivamente, con nota prot. Anac n. 136777 del 28 ottobre 2025, l'Autorità, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 22 ottobre 2025 circa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente al procedimento sanzionatorio in oggetto, ha comunicato la sospensione dei termini del medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023".

In data 25 novembre 2025, visto quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 precedente circa la necessità di richiedere ulteriori memorie/documentazione al fine di valutare in via definitiva l'adozione di possibili provvedimenti sanzionatori, è stato richiesto alla stazione appaltante (prot. Anac n. 147026/2025) di trasmettere eventuale documentazione/memorie ulteriori rispetto a quella già in atti entro e non oltre il 6 dicembre 2025, data corrispondente al termine della sospensione del procedimento di 45 giorni, di cui all'art. 13, comma 2, del richiamato regolamento sanzionatorio in materia di qualificazione.

La stazione appaltante, con nota acquisita al protocollo Anac al n. 150712 del 4 dicembre 2025 ha innanzitutto trasmesso una serie di titoli di studio di OMISSIS (lauree, master di II livello e corso di Alta Formazione in Project Management).

Quanto al difetto di formazione eccepito da questa Autorità, ha dedotto l'insussistenza di colpa alla luce di asseriti ampi margini di incertezza sull'idoneità dei corsi all'epoca della presentazione della domanda 5 luglio 2023.

Ha aggiunto che l'attinenza dei corsi è opinabile, ritenendo ad esempio che debbano essere considerati validi i corsi sulla gestione contabile dei fondi Covid e PNRR, in quanto coerenti per la predisposizione dei documenti contrattuali degli appalti finanziati con tali fondi. Allo stesso modo dovrebbero essere considerati validi i corsi in tema di gestione della tariffa ARERA, utile per la strutturazione del PEFA nella gara rifiuti e anche i corsi sulla prevenzione incendi, idonei alla redazione della documentazione progettuale in ambito di lavori pubblici.

Considerato in diritto

La documentazione e le controdeduzioni trasmesse dalla stazione appaltante compresa la nota da ultimo trasmessa prot. Anac n. 150712 del 4 dicembre 2025 non consentono il superamento delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 82280 del 3 giugno 2025.

Ed invero, nonostante i titoli di studio di OMISSIS (ad oggi trasmessi) e anche a voler considerare validi quelli di OMISSIS che – giova rammentarlo – non sono stati prodotti ma solo autocertificati, il punteggio ottenuto dal Comune di Colturano (MI), appena sufficiente a conseguire la qualificazione a livello L3, si abbassa notevolmente in mancanza di attestati validi a comprovare la formazione dei componenti della SOS, come puntualmente indicato in sede di avvio del procedimento.

Risulta confermato, infatti, che con riferimento alla SOS in carica alla data della domanda di qualificazione:

1. con riferimento alla formazione base, in sede di domanda erano stati dichiarati 8 componenti della SOS con tale formazione mentre nello schema inviato dalla Stazione Appaltante a questa Autorità ne sono stati indicati solo 5. Di questi 5 solo OMISSIS e OMISSIS risultano aver conseguito le 20 ore di formazione necessarie. Quanto agli altri nominativi indicati (OMISSIS) il monte ore minimo non è stato raggiunto, visto che i corsi frequentati in parte non sono idonei, riguardando materie non attinenti al settore dei contratti pubblici, in parte hanno avuto durata inferiore alle quattro ore prescritte per ciascun modulo. Sui corsi suddetti occorre precisare che questa Autorità, pur con qualche forzatura, ha considerato spendibili i corsi menzionati nell'ultimo riscontro comunale (fondi Covid e PNRR, antincendio, ARERA), ma nonostante tale riconoscimento non si registra un miglioramento significativo sul punteggio complessivo.
2. con riferimento alla formazione specialistica, in sede di domanda di erano stati indicati due nominativi, mentre nello schema inviato dalla Stazione Appaltante a questa Autorità è stato riportato il solo nominativo de OMISSIS;
3. con riferimento alla formazione avanzata, in sede di domanda era indicato un componente con questo tipo di formazione mentre nello schema inviato dalla Stazione Appaltante a questa Autorità non è stato indicato alcun nominativo.

Conseguentemente, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (otto componenti della SOS con formazione base, due con formazione specialistica e uno con formazione avanzata), risultano *per tabulas* due soli componenti con formazione base, un componente con formazione specialistica e nessun componente con formazione avanzata.

L'assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 20,57 a 12,05 e, dunque, ed il mancato raggiungimento del livello di qualificazione minimo L3.

Nel momento in cui si prende in considerazione la composizione della SOS con la sostituzione di OMISSIS con OMISSIS e con nove componenti anziché otto, la situazione peggiora ulteriormente in quanto, come ampiamente dedotto in sede di avvio del procedimento, OMISSIS non hanno gli stessi titoli di studio e formazione.

Ciò significa che la Stazione Appaltante, alla data della domanda di qualificazione 5 luglio 2023 non aveva i requisiti per qualificarsi e che, attraverso la dichiarazione sulla formazione del personale della SOS, ha ottenuto un punteggio ed un beneficio (la qualificazione) cui non aveva diritto.

Quanto all'elemento psicologico sotteso alla suddetta dichiarazione, si ritiene sussistente il dolo della stazione appaltante per i motivi che seguono.

Innanzitutto, rileva la circostanza che sul sito dell'Autorità, per chi volesse avanzare una domanda di qualificazione, sono stati messi a disposizione sin dall'inizio sia numerose FAQ che spiegano – per quanto in questa sede interessa – le caratteristiche dei corsi validi per la formazione base, avanzata e specialistica, sia l'applicativo per la presentazione della domanda con possibilità di autovalutazione, per poter calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda.

Tali strumenti mettevano e mettono tuttora gli interessati nelle condizioni di valutare se gli attestati e i titoli di studio in possesso dei componenti della SOS possano essere ritenuti validi e di calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda. In altri termini, grazie agli strumenti offerti dall'Anac deve escludersi che le stazioni appaltanti potessero e possano non essere edotte delle regole della qualificazione e del punteggio ottenibile con i documenti in proprio possesso.

Conseguentemente, deve escludersi la configurazione della colpa, anche grave (peraltro non invocata dalla Stazione Appaltante), ovvero il grave difetto di diligenza e attenzione, atteso che la possibilità di errore nel compilare la domanda era ed è minima, grazie agli strumenti che nella fattispecie concreta sono stati messi a disposizione dell'Autorità.

L'elemento psicologico ravvisabile nel caso in esame è, dunque, il dolo, se non diretto quantomeno eventuale, inteso quale consapevole accettazione del rischio che un evento possa verificarsi (la mancata qualificazione a seguito del controllo dei requisiti, di fatto realizzatasi in questa sede) (cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022).

La giurisprudenza ha affermato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, *“...l'agente deve ‘lucidamente’ raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo”* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Tali elementi sembrano configurabili nel caso di specie. Ed invero, per come è stato strutturato il sistema, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. E, dunque, si è assunto il rischio della dichiarazione resa, non corrispondente al vero.

Infine, si sottolinea come di norma nelle sanzioni amministrative siano sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022), circostanza nel caso di specie né invocata né provata.

Quanto alla gravità della dichiarazione non veritiera, certamente rileva in questa sede che la Stazione appaltante ha ottenuto il livello L3, ovvero il livello minimo per qualificarsi: senza

quella dichiarazione essa non avrebbe avuto accesso alla qualificazione, diversamente da altro soggetto che, ad esempio, con la dichiarazione non veritiera ottiene un livello maggiore di quello a cui avrebbe effettivamente diritto.

Nel caso in esame la gravità risiede dunque principalmente nella rilevanza del falso, ovvero nel fatto che la stazione appaltante era al limite tra la mancata qualificazione e la qualificazione minima, ottenuta grazie alla non veritiera dichiarazione.

In merito alla valutazione di gravità, occorre considerare, altresì, che i fatti accertati hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La dichiarazione non veritiera resa dal Comune Colturano (MI) sulla formazione in sede di domanda di qualificazione rappresenta, in conclusione, una grave violazione ex art. 63, comma 11, del codice dei contratti, in quanto dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti e ad ottenere il beneficio della qualificazione cui la Stazione Appaltante non aveva e non ha - allo stato - diritto.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la Stazione Appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)**, pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertato

che i documenti prodotti dalla Stazione Appaltante Comune di Colturano (MI) non sono idonei a confermare quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione con riguardo alla formazione del personale che compone la SOS;

accertato, in particolare, che

diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (otto componenti della SOS con formazione base, due con formazione specialistica e uno con formazione avanzata), risulta *per tabulas* che alla data della domanda di qualificazione vi erano solo due componenti con formazione base, un solo componente con formazione specialistica e nessun componente

con formazione avanzata e che, successivamente, anche l'unico componente con la formazione specialistica è venuto meno vista la sostituzione di OMISSIS con OMISSIS;

accertata, dunque

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità alla Stazione Appaltante Comune di Colturano (MI) delle condotte accertate, quantomeno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurino una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato che

l'assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 20,57 a 12,05 e, dunque, il mancato raggiungimento del livello di qualificazione minimo L3;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritieri è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta dunque

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della Stazione Appaltante;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio sul sistema di qualificazione di cui all'art. 63 comma 11, e dell'art. 12, dell'allegato II.4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici";

In sede di adunanza 10 dicembre 2025 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento Sanzionatorio, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4 e dell'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 500 (euro cinquecento/00)**;

- la comunicazione della presente delibera alla Stazione Appaltante Comune di Colturano (MI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, raccomandando di valutare se le suseposte considerazioni incidono sulla eventuale nuova qualificazione;
- di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti di questa Autorità per gli eventuali adeguamenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell’ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 11, comma 4, dell’allegato II.4, al Codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (*Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera “O” e non alla cifra zero*). Nella causale va inserita la dicitura “pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (*riportare il numero della delibera*)” - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all’indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell’indicazione dell’ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell’avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmata digitalmente